



Soprintendenza Archeologia  
Belle arti e Paesaggio del Molise



Comune di Larino

## **ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI LARINO (CB)**

### **PREMESSO CHE**

- l'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 147” (di seguito Codice dei beni culturali e del paesaggio) definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;
- l'articolo 102, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio afferma che, al fine di coordinare, armonizzare e integrare la fruizione relativamente agli istituti e ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112;
- l'articolo 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che il Ministero stipuli con gli enti territoriali accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;
- le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, istituti dell'Amministrazione periferica del MIBACT assicurano sul proprio territorio la tutela del patrimonio culturale ed amministrano e controllano in beni culturali in consegna ai sensi del D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 e la loro valorizzazione in base al Codice dei Beni Culturali;

### **CONSIDERATO**

- che nel comune di Larino (CB), è ubicata un'area archeologica di proprietà statale, denominata “Parco Archeologico di Larino – Anfiteatro e Villa Zappone” assegnata in consegna alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise;
- che l'area archeologica “Parco Archeologico di Larino – Anfiteatro e Villa Zappone”, aperta al pubblico con accesso a titolo gratuito, è di notevole rilevanza culturale e storica a livello nazionale e

per il contesto territoriale, in quanto conserva le più importanti testimonianze monumentali dell'antico *municipium* di *Larinum*;

- che l'area archeologica citata è stata chiusa per effetto delle disposizioni governative legate all'emergenza epidemiologica Covid-19 a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- che le disposizioni governative (Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, DPCM 17 maggio 2020 e D.P.C.M. 11 giugno 2020) e ministeriali (Circolari n. 27 dell'11 maggio 2020, n. 29 del 19 maggio 2020, n. 33 dell'8 giugno 2020 del Segretariato Generale MiBACT) hanno stabilito la progressiva riapertura al pubblico in forma contingentata dei luoghi della cultura e la ripresa graduale dell'attività lavorativa in presenza del personale;

- che non può essere attualmente assicurata la presenza di personale di vigilanza necessaria a garantire la riapertura al pubblico dell'area archeologica "Parco Archeologico di Larino – Anfiteatro e Villa Zappone", in quanto la dotazione organica, già ridotta al minimo prima dell'emergenza COVID-19, si è ulteriormente ridotta negli ultimi mesi;

- che la grave carenza di organico che affligge l'istituto non consente, anche a regime, di avere certezza, fino all'assegnazione di nuovo personale di vigilanza, sulla continuità dell'apertura del sito al pubblico;

- che per la rilevanza culturale del sito, viste le richieste provenienti dall'Ente locale (Comune di Larino) e dalla comunità locale, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise intende promuovere azioni utili a garantirne la fruizione;

- che al momento la Soprintendenza sarebbe in grado di garantire l'apertura dell'area con proprio personale solo nei giorni martedì-giovedì con orario 9,30-13,30

- che l'Amministrazione comunale di Larino ha dato la disponibilità ad offrire personale di propria spettanza e gestione quale supporto al personale ministeriale al fine di garantire l'apertura dell'importante area archeologica anche nei giorni compresi tra venerdì e domenica;

- che quanto sopra premesso consente di coinvolgere nella vigilanza dell'area, stante la disponibilità dichiarata dal Sindaco con nota prot. n 9977 del 17/07/2020 (ns. prot. n. 6505 del 20/07/2020) al Soprintendente ABAP del Molise, la locale Amministrazione Comunale allo scopo di rendere il bene culturale non solo aperto al pubblico, ma maggiormente fruibile alla collettività;

- la necessità ai fini di cui sopra, di addivenire ad un accordo tra la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise e il Comune di Larino;

#### TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

La **Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise**, di seguito denominata Soprintendenza, con sede in Salita San Bartolomeo 10, Campobasso, P.IVA 80003690700, in persona della Dott.ssa Dora CATALANO, in qualità di Soprintendente pro tempore, nominata con decreto n. 225 del 25.03.2019 Reg. Corte dei Conti n.916 del 29.04.2019;

Il **Comune di Larino**, con sede e domicilio fiscale in Piazza Duomo, n. 44, Codice Fiscale 81001110709 e Partita IVA 00225220706, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Giuseppe Puchetti;

## CONVENGONO QUANTO SEGUE:

### **Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

### **Art. 2**

L'accordo ha come scopo quello di assicurare con continuità l'apertura al pubblico del Parco Archeologico di Larino – Anfiteatro e Villa Zappone;

**A tal fine il Comune si impegna a fornire il necessario supporto alla vigilanza dell'area mediante l'assegnazione al sito di propri operatori da affiancare al personale della Soprintendenza a partire dal giorno sabato 8 agosto 2020 sino al giorno sabato 17 ottobre 2020, ogni settimana nei giorni di venerdì e sabato con orario 09:30 – 13:30 / ore 15:30 -18:00 e nei giorni della domenica con orario 9,30-13,30. Per la sola giornata di domenica 23 agosto 2020 il Comune di impegna a garantire il necessario supporto alla vigilanza anche in orario pomeridiano con orari da concordarsi.**

In riferimento al calendario sopradetto il Comune avrà cura di impegnare, durante l'apertura, **due unità di personale per turno** di apertura a supporto dei dipendenti della Soprintendenza, nelle diverse attività di accoglienza al pubblico e fruizione del sito.

I nominativi di tutti coloro che saranno impegnati nelle turnazioni, dovranno essere preliminarmente comunicati, compresa ogni singola possibile variazione, alla medesima Soprintendenza.

### **Art. 3**

Il Comune garantisce che tutti coloro che saranno impegnati nelle mansioni di supporto al personale della Soprintendenza per l'apertura del Parco Archeologico di Larino – Anfiteatro e Villa Zappone, siano forniti di copertura assicurativa.

Il Comune esonera la Soprintendenza da ogni responsabilità afferente il personale da esso fornito, ricadente solo ed esclusivamente, anche sotto il profilo delle responsabilità datoriali, sotto la responsabilità dell'Ente comunale, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

### **Art. 4**

Le unità di supporto fornite dal Comune sono tenute a registrare la loro presenza e le attività svolte in un apposito registro vidimato dalla Soprintendenza e conservato presso gli Uffici del Parco Archeologico di Larino – Anfiteatro e Villa Zappone.

La Soprintendenza individua nell'atrio della Villa Zappone, la postazione di accoglienza del pubblico, ma tenendo in conto che gli spazi interni della villa che ad oggi non possono però essere reso fruibile per i visitatori.

#### **Art. 5**

Il personale di supporto fornito dal Comune è tenuto, nell'espletare l'attività di cui al presente accordo, a osservare comportamenti conformi alla vigente legislazione, anche con riferimento alla disciplina sul comportamento degli impiegati civili dello Stato.

Il Comune è tenuto a garantire l'idoneità professionale e sanitaria degli operatori prescelti, in relazione al fatto che le attività comportano contatto con il pubblico, al quale va assicurata correttezza di comportamenti nel rispetto dei diritti dell'utenza. Il Comune dovrà inoltre provvedere alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai propri operatori, fino al termine della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.

Il personale di supporto fornito dal Comune non può lasciare la postazione se non per gravi motivi, nel qual caso andrà assicurata, ove possibile, la sostituzione.

Il personale di supporto fornito dal Comune è tenuto a segnalare tempestivamente ai dipendenti della Soprintendenza presenti nel Parco Archeologico di Larino – Anfiteatro e Villa Zappone, qualsiasi situazione di emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio.

Nessun compenso è previsto da parte della Soprintendenza per le attività compiute dal personale di supporto fornito dal Comune.

#### **Art. 6**

Per le attività di fruizione il personale di supporto fornito dal Comune rispetterà tutte le direttive impartite dai dipendenti della Soprintendenza, che provvederanno a loro volta a fornire alle unità di supporto tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, rendendo disponibile e consultabile il documento tecnico a integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi del Parco Archeologico di Larino – Anfiteatro e Villa Zappone, contenente tutte le misure anti contagio da COVID-19 poste in essere per l'area archeologica. Il personale del Comune dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni indicate nel suddetto documento.

#### **Art. 7**

La Soprintendenza vigilerà sul rispetto di quanto stabilito nell'Accordo e a tal fine può disporre in qualsiasi momento visite ispettive per verificare la corretta efficacia di quanto previsto.

#### **Art. 8**

La Soprintendenza può rescindere dall'accordo in qualsiasi momento o per subentrati ordini superiori oppure per gravi infrazioni da parte del Comune rispetto alle regole determinate dal presente Accordo.

#### **Art. 9**

Il presente Accordo ha validità a far data dalla sua sottoscrizione sino al giorno 17 ottobre 2020, e può essere prorogato, modificato o integrato per concorde volontà tra le parti.

#### **Art. 10**

Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dalla Legge 160/2019, del D.Lgs. 51/2018 e del D.P.R. 15/2018.

#### **Art. 14**

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sono definite possibilmente in via bonaria tra il Comune di Larino e la SABAP del Molise.

Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, la definizione della controversia è devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Campobasso, 5 Agosto 2020

Per il Comune di Larino

**IL SINDACO**

Dott. Giuseppe Puchetti

Per la Soprintendenza ABAP del Molise

**LA SOPRINTENDENTE**

Dott.ssa Dora Catalano